OGGETTO: Definizione delle misure organizzative finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte della P.A. e per il contestuale rispetto degli equilibri di bilancio. Approvazione.

#### L'ASSESSORE AL BILANCIO

### Premesso che:

- il D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (nella G.U. serie generale n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini;
- in particolare, l'art. 9, rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", al comma 1 prevede che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
  - a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
    - le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
    - 2. nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
    - 3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali;
    - 4. per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM. Per gli Enti Locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge di bilancio n.145 del 2018 ha statuito il definitivo superamento del patto di stabilità: gli Enti oggi devono garantire unicamente un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto degli equilibri a rendiconto, comprensiva della quota di avanzo applicato e dei mutui;
- le Sezioni riunite in sede di controllo hanno delineato il contesto normativo entro il quale, attualmente, devono muoversi gli enti territoriali: da una parte, le disposizioni in tema di "pareggio di bilancio" funzionali all'osservanza degli obiettivi richiesti dall' UE e, dall'altra, le norme in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali dettate dal D.lgs. 118/2011 nonché dal comma 821 della Legge n. 145/2018 che, in virtu' dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81 della Costituzione, non può determinare il superamento della disciplina sul pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della Legge rinforzata n. 243/2012.

- il superamento del pareggio ha reso quindi necessario rafforzare le verifiche sull'equilibrio di bilancio in sede previsionale e consuntiva con l'aggiornamento dei principi contabili con D.M. 1° agosto 2019. Le nuove regole che disciplinano i prospetti di verifica degli equilibri sono molto stringenti e impongono, per il proprio perseguimento, un'attenta attività di verifica programmatoria sia in termini autorizzatori che in termini del bilancio di cassa.
- la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) all'art. 1, commi da 858 a 870, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche che non rispettano determinati parametri, di accantonare in bilancio, in un apposito fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), delle risorse non spendibili che a fine esercizio confluiscono in avanzo libero. L'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali scatta allorquando l'ente locale non rispetti almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) non aver ridotto lo stock di debito scaduto e non pagato alla fine dell'esercizio precedente (es. 2020) di almeno il 10% rispetto a quello rilevato nel penultimo esercizio precedente (2019);
  - b) registrare un indicatore di ritardo relativo ai tempi medi di pagamento relativo all'esercizio precedente positivo (superiore a zero);
  - c) non aver comunicato i pagamenti delle fatture alla PCC, non aver pubblicato su amministrazione trasparente i dati del debito scaduto e non aver comunicato alla PCC lo stock di debito scaduto alla fine del 2018.

Considerato pertanto che il bilancio di previsione 2021-2023 dovrà essere redatto in linea con gli obiettivi del perseguimento degli equilibri di bilancio, così come modificati dal D.M. 1 agosto 2019 unitamente al programma dei pagamenti;

### Tenuto conto:

- che l'obiettivo della norma è quello di garantire la tempestiva corresponsione dei pagamenti ai fornitori delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231/2002, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 192/2012;
- che per il raggiungimento di tale obiettivo, tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 191/2006, tra cui anche gli enti locali, sono chiamate a:
  - adottare opportune misure organizzative per accelerare le procedure di pagamento;
  - effettuare solamente le spese i cui pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

### Tenuto altresì conto:

- delle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica che dal 2020 comportano nuovi adempimenti a carico dei settori degli enti: le nuove attività risultano essenziali all'obiettivo di evitare effetti negativi sui bilanci, sopratutto a seguito di un peggioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti e del mancato smaltimento del debito commerciale.
- che come disposto dall'art. 50, comma 3, del D.L. n. 124/2019, modificato dall'art.1, comma 885, della legge 160/2019, anche gli enti locali, utilizzatori di OPI, sono tenuti ad inserire la data di scadenza della fattura nel mandato trasmesso alla tesoreria tramite SIOPE+ per il pagamento della fattura stessa; l'adempimento è fondamentale per il rispetto delle norme in materia di pagamenti, dato il sistema PCC, alimentata da SIOPE+ che documenta automaticamente i debiti scaduti e i tempi medi di pagamento nonché il riflesso immediato sulla valutazione e iscrizione del Fondo garanzia debiti commerciali;
- di quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, pubblicato in G.U. n. 219 del 20/09/2011, che riporta tra l'altro, all'art. 6 "Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco 1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli

amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, Del Parlamento Europeo, Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dici anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Dato atto pertanto che ai sensi della normativa vigente, l'accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle nuove norme in materia di equilibri di bilancio, secondo i criteri di coordinamento di finanza pubblica, deve essere effettuato non tanto al momento dell'emissione dei mandati di pagamento quanto al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione dell'impegno.

Appare necessario evidenziare come la concreta possibilità da parte dell'ente locale di procedere ai dovuti pagamenti alle scadenze previste (in relazione al tempo contrattuale di esecuzione e al maturare degli stati di avanzamento dei lavori stabiliti nel capitolato speciale d'appalto) dovrebbe essere verificata sin dal momento dell'approvazione del bando di gara, onde evitare che all'esito della procedura di evidenza pubblica, e nel caso in cui la verifica suddetta dia esito negativo, non possa provvedersi all'aggiudicazione definitiva.

La norma in esame pertanto introduce uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

E' necessario affiancare al tradizionale bilancio di competenza finanziaria di cui alla parte seconda del D.Lgs. 267/2000, un bilancio di cassa redatto in base ai principi dell'armonizzazione contabile in cui prevedere in relazione ai crono programmi allegati ai progetti esecutivi, al tempo contrattuale di ultimazione dei lavori, all'ammontare degli stati di avanzamento lavori, alle modalità di finanziamento e alle modalità di erogazione delle risorse stabilite negli atti di concessione, le somme che si prevede di incassare e di pagare, in conto competenza e in conto residui.

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevedere una riprogrammazione dell'attività dell'Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali, ed impartire apposite linee guida al Dirigente del Settore Servizi Finanziari ed ai Dirigenti dei Settori, per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio nonché il rispetto del "primario interesse costituzionalmente protetto dal buon governo della Comunità rappresentata";

## Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità

### **PROPONE**

- A) Di darsi atto che la premessa costituisce parte integrante della presente proposta;
- B) di formulare specifico atto ai Dirigenti dei Settori, che saranno tenuti ad attenersi alle direttive di seguito specificate:

# MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE ED AL CONTESTUALE RISPETTO DEGLI EQUILIBRI COMPLESSIVI DI BILANCIO

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, i Dirigenti dei Settori devono:

- 1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del Settore Economico Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- 2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio, al fine di evitare forme elusive;
- 3) il Responsabile del Settore Economico Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con gli obiettivi della tempistica dei pagamenti e delle effettive disponibilità di cassa;
- 4) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del Settore Economico Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento.
- 5) adeguare gli atti di liquidazione delle fatture alle nuove disposizioni dell'art.50,comma 3, D.L.n.124/2019. I Dirigenti dei Settori devono verificare la possibilità di inserire nei bandi di gara per l'appalto di servizi, lavori, prodotti e opere termini di pagamento non superiori a 60 gg. salvo i casi di collegamento della spesa con contributi in conto capitale di soggetti diversi, nel qual caso si deve collegare il pagamento delle prestazioni alla riscossione del contributo da parte del Comune ed alla materiale disponibilità del medesimo nelle casse comunali.

Nella fattispecie, la dizione "si farà luogo al pagamento ad avvenuto incasso dei finanziamenti derivanti da trasferimenti statali e/o regionali" dovrà essere apposta nei relativi bandi e contratti stabilendo un termine ragionevole di dilazione (al fine di evitare possibili successivi contenziosi) oltre al quale potranno essere concordate e sottoscritte con il creditore nuove condizioni od il pagamento di interessi passivi al tasso legale per il periodo di ritardo;

- I Dirigenti dei Settori devono richiedere ai fornitori preventivi per l'acquisizione di servizi, lavori, prodotti ed opere in economia che prevedano termini di pagamento convenuti almeno di 60 gg dalla data di ricevimento della fattura;
- I Dirigenti dei Settori devono trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del Settore Economico Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa Determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
- I Dirigenti dei Settori devono indicare nelle proprie determinazioni di impegno di spesa entro quanto si concluderà la fornitura o prestazione e i tempi di pagamento.

## TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La legge 136/2010 ha disciplinato una serie di strumenti e di misure che si propongono di contrastare con maggior efficacia il fenomeno delle infiltrazioni criminali, specie mafiose, nel settore degli appalti pubblici. Ogni nuovo contratto di appalto o finanziamento, sottoscritto dopo il 7 settembre 2010, va sottoposto alle nuove norme sulla tracciabilità: in occasione della stipula dei contratti deve essere inserita anche la nuova clausola avente per oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità. Ciò vuol dire che nei contratti deve essere prevista la clausola di tracciabilità e uso degli strumenti di tracciabilità con modalità e tempistica previsti dalla legge; inoltre, il Responsabile del procedimento deve richiedere e comunicare al fornitore il CIG (codice identificativo gara) e, ove obbligatorio, il CUP (codice unico di progetto – in caso di investimenti).

Il fornitore deve comunicare all'Amministrazione il conto corrente dedicato e riportare sulla fattura ogni utile riferimento per l'identificazione della fornitura (CIG - CUP - n. impegno di spesa, n. ordine ricevuto, riferimento del funzionario che ha richiesto la fornitura).

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

L'atto di liquidazione, sottoscritto dal Dirigente del Settore proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi viene trasmesso al Settore Servizi Finanziari che verifica la correttezza della liquidazione tramite una serie di controlli. In particolare riscontra che:

- · la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
- · la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno preventivamente assunto e disponibile;
- · la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista fiscale;
- · sia stata regolarmente effettuata la liquidazione tecnica;
- · in caso di spesa finanziata con mutuo sia pervenuta la relativa somministrazione;
- in caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 vi sia il nulla osta, acquisito per via telematica, da parte di Agenti della riscossione che verifica l'assenza di pendenze del Fornitore nei confronti dell'Erario;
- · sia stato acquisito il DURC in corso di validità e con esito regolare;
- per i pagamenti assoggettati alla normativa sulla tracciabilità sia indicato il codice CIG e CUP (in caso di investimenti);
- o in alternativa sussista la comunicazione del conto corrente dedicato del fornitore.

A seguito dell'esito positivo dei controlli di cui sopra il Dirigente del Settore Servizi Finanziari emette il mandato di pagamento.

Il mandato di pagamento è emesso a fronte della fattura elettronica accettata o della determinazione dirigenziale divenuta esecutiva, trasmessa dall'Ufficio responsabile della pratica. Il mandato consiste in un ordine scritto, impartito al Tesoriere dell'Ente, contenente tutti i dati significativi della spesa, nonché l'esatta domiciliazione del pagamento.

Il mandato viene siglato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e inviato in Tesoreria sia in via cartacea che in via telematica. Il Tesoriere effettua il pagamento.

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:

- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;
- obbligo di provvedere, per i beni inventariabili, alla loro registrazione, ed indicare il numero di inventario;
- obbligo per i pagamenti inferiori a € 1.000,00 di indicare la modalità di riscossione, che può avvenire o
  con quietanza diretta del beneficiario o trasformati in assegni circolari. Violazioni alle modalità e alle
  tempistiche previste nel presente disciplinare potranno essere giustificabili per le seguenti motivazioni:

- a) Blocco dei pagamenti nel periodo intercorrente tra il 15 dicembre e il 15 gennaio per le operazioni di chiusura dell'esercizio e apertura del nuovo.
- b) Mancanza di disponibilità di cassa dovuta ai tempi di attivazione da parte del tesoriere dell'anticipazione di cassa;
- c) Discordanza dei tempi di pagamento rispetto a quanto indicato in sede di previsione;

Nei casi a), b), c) la decisione di disattendere le norme previste nel presente disciplinare saranno prese dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

### **MONITORAGGIO**

I Dirigenti dovranno monitorare con particolare attenzione i flussi finanziari relativi a opere pubbliche o altre spese di investimento e rendicontare sollecitamente i finanziamenti ottenuti da altri Enti al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione dei contributi.

La mancanza di rendicontazione che comportasse una riduzione o cancellazione del contributo è fonte di responsabilità erariale a carico del Dirigente del settore competente.

I Dirigenti dei Settori dovranno segnalare tempestivamente all'Ufficio Ragioneria qualsiasi fatto o circostanza che possa incidere o modificare i flussi finanziari preventivati.

## TRASPARENZA E LOTTA ALLA CORRUZIONE NELLA P.A.

I Dirigenti di Settore sono tenuti ad accertarsi delle pubblicazioni non solo nella Sezione "Albo pretorio on line" dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi, ma altresì della pubblicazione permanente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, con l'indicazione di tutti gli elementi richiesti dal D.L. n. 33/2013 ed ss.mm.ii. e che sono altresì enucleati nel Piano Triennale della Trasparenza in corso di redazione.

### DISPOSIZIONI PER IL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

- I Dirigenti dei Settori devono considerare prioritari e predisporre gli atti di impegno per quei lavori e/o servizi relativi a:
- a. Impegni per la realizzazione di lavori di "somma urgenza";
- b. Impegni per la realizzazione di lavori che, pur non potendo essere considerati di "somma urgenza", consentono concretamente di prevenire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, quali interventi su strada particolarmente dissestate e/o pericolose, interventi su edifici destinati a scuole e/o uffici o altre attività istituzionali in particolare stato di degrado o con impianti fatiscenti e/o non a norma, altri interventi non contemplati nelle fattispecie precedenti, ma che se non realizzati, fanno permanere situazioni di pericolo di cui sopra imputabili all'ente;
- c. Impegni correlati ad opere già appaltate, cofinanziate con contributi pubblici e privati, il cui "blocco" porterebbe ad un non rispetto dei tempi previsti e, conseguentemente, alla restituzione del contributo ricevuto, e tale importo dovrebbe pertanto essere rifinanziato (perché già speso) dall'ente locale, producendo così "debiti fuori bilancio" e mettendo in serio pericolo l'equilibrio finanziario del Comune. A tal fine ad ogni determinazione di impegno di spesa deve essere allegato un piano, sottoscritto dal Dirigente competente e controfirmato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari., nel quale siano previsti i tempi di realizzazione dell'opera ed i relativi tempi di pagamento degli stati di avanzamento. Le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Dirigente del Settore Servizi Finanziari.
- d. Impegni per spese derivanti da sentenze e/o da espropri già in corso per le quali non è possibile sospendere la procedura, il cui mancato pagamento produrrebbe al comune un maggior danno non finanziato,
- e. Impegni relativi a procedure espropriative per le quali è prossima la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, il cui mancato pagamento determinerebbe l'impossibilità di emanare i decreti di

esproprio e/o di asservimento, comportando l'inefficacia di detta dichiarazione e la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio la cui reiterazione comporterebbe un aggravio di tempi e di costi per la procedura, o addirittura la possibilità di riapporre un vincolo già reiterato oltre alla corresponsione della relativa indennità se dovuta.

- f. Impegni derivanti da obblighi assunti con "contratti pluriennali" di parte straordinaria adottati precedentemente alle norme del D.L. 78/2009;
- g. Altri impegni "obbligatori" correlati alla realizzazione pregresse, la cui mancata adozione creerebbe al Comune un maggior danno certo e non ripetibile ( adeguamento contrattuali, collaudi obbligatori);
- h. Investimenti assistiti da contributi regionali/provinciali per una quota non inferiore al 50% per i quali il mancato rispetto dei termini di inizio lavori comporterebbe la decadenza del finanziamento;
  - 1. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari deve stabilire quali sono le compatibilità, ovvero il tetto dei pagamenti praticabili nel rispetto dei vincoli di bilancio di competenza e cassa, sulla base delle previsioni di riscossione e di pagamenti rilevanti ai fini della programmazione. A tal fine i Responsabili dei diversi Settori devono predisporre un piano dei pagamenti prioritari da effettuare nell'esercizio finanziario in corso da sottoporre al Dirigente del Settore Servizi Finanziari. che dovrà attestare la compatibilità con le regole di finanza pubblica;
  - 2. I Dirigenti dei Settori provvedono a far pervenire al Settore Servizi Finanziari proposta di deliberazione o la determinazione comportante impegno di spesa, contenenti la seguente frase: "di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di bilancio e i principi contabili applicati ";
  - 3. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari., sugli atti di impegno di cui sopra rilascerà solo il parere di regolarità contabile;
  - 4. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari., indipendentemente dalla dichiarazione dei Dirigenti dei Settori, qualora ravvisi che l'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'adozione della determinazione possa arrecare pregiudizio al rispetto degli equilibri di bilancio e della tempestività dei pagamenti, prima dell'apposizione del visto contabile ne dà immediata comunicazione al Dirigente del Settore interessato affinché quest'ultimo possa apportare le opportune modifiche al provvedimento medesimo. Nel caso le modifiche non siano possibili, il Settore Servizi Finanziari renderà l'atto all'ufficio di provenienza, senza dar corso all'esecutività.
  - 5. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari. può, se ed in quanto occorre e nei limiti di quanto necessario a rispettare gli equilibri di bilancio, bloccare gli impegni e/o i pagamenti fino a fine anno, ivi compresi i contratti di lavori pubblici e/o di parte straordinaria;
  - 6. I Dirigenti dei Settori devono altresì:
    - a. Predisporre il prospetto dei flussi di cassa e aggiornarlo quando si riscontrano delle modificazioni;
    - b. Verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione, di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
    - c. Indicare i tempi previsti per il pagamento delle spese assunte attraverso apposito crono programma dei flussi di cassa da aggiornare in sede di programmazione annuale per le quote di residuo;
    - d. Attivarsi affinché le riscossioni delle entrate derivanti da contributi si concretizzino il più possibile, entro l'anno in cui si effettua il pagamento.
    - e. Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, conformi alla normativa vigente, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati per le verifiche che devono essere effettuati dagli Uffici finanziari in relazione al Regolamento dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 6 del 07/01/2013 e modificato con delibera della commissione straordinaria n. 33 del 29/08/2013 e con delibera di Giunta comunale n. 150 del 17/11/2016, con congruo anticipo e comunque almeno entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il

pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al Settore Servizi Finanziari per emettere i mandati di pagamento;

- f. Verificare il rispetto degli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese. In particolare tali atti dovranno:
  - a) essere adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità nonché secondo quanto dettato dai principi contabili;
  - b) essere debitamente firmati dal Dirigente competente e corredati di tutti i documenti giustificativi, compreso il DURC in corso di validità e con esito regolare, ove richiesto dalla normativa vigente, e dovrà essere predisposto previo accertamento e verifica dei seguenti elementi:
    - che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti;
    - che la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali siano stati rispettati;
    - che la determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
    - che la somma da liquidare al creditore rientri nei limiti dell'impegno e che i conteggi esposti siano esatti;
    - che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale;
    - che le coordinate dell'IBAN dedicato nel caso di pagamento mediante bonifico bancario sia corretto;
    - che vi sia indicato, qualora necessario il CUP e il CIG; Che contenga tutti i dati relativi al creditore:
      - se persona fisica: cognome, nome, indirizzo, comune e provincia della sede, codice fiscale;
      - se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo, comune e provincia della sede, codice fiscale e partita IVA.
- g. I Dirigenti dei Settori sono autorizzati, altresì, ad effettuare i pagamenti relativi alle spese impegnate ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. A) e b), del D.Lgs. n. 267/2000.
- 7. Nei contratti sottoscritti dall'Ente i Dirigenti dei Settori inseriscono le seguenti condizioni in materia di pagamenti:
  - 30 giorni per il pagamento delle partite in conto capitale da richiamarsi in tutte le forme di affidamento (contratti, capitolati, lettere...);
  - 30 giorni per il pagamento delle spese correnti con decorrenza dalla data di registrazione al protocollo;
  - indicazione nei bandi di gara, nei capitolati e in tutti gli atti determinativi e nei contratti di affidamento dei lavori e/o servizi gravanti sul titolo II della spesa della seguente dicitura: "Di aver verificato che il programma dei pagamenti relativo all'appalto in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e concorre al rispetto degli equilibri di bilancio. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione della clausola con la quale i concorrenti offrono modalità e termini di pagamento dilazionati che potrebbero subire differimenti, a causa di momentanei impedimenti dovuti alla carenza di liquidità libera".

Trattasi di condizione di favore per l'ente, la stessa può costituire un criterio di preferenza nella scelta del concorrente. (Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di Controllo n. 9/contr/2010).

8. E' istituito un tavolo permanente di verifica e di confronto sul rispetto delle regole di finanza pubblica e del programma dei pagamenti, costituito mediante Conferenza di servizio dei Dirigenti dei Settori dell'Ente, con il coordinamento del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

- C) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, sulla base delle proposte di bilancio dei Dirigenti dell'Ente, di elaborare il piano programmatico dei pagamenti per l'anno 2021, che dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di equilibri di bilancio secondo le previsioni del D.Lgs. 118/2011 e principi applicati, tenendo conto pertanto dell'equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto corrente e capitale e dovrà essere adottato con particolare riferimento alla realizzabilità delle previsioni di entrata. L'andamento dei pagamenti dovrà essere costantemente monitorato dal Settore Economico Finanziario in relazione alla proiezione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica onde registrare tempestivamente qualsiasi modifica nei parametri e dovrà essere condiviso con gli altri Dirigenti dell'Ente, i quali dovranno a loro volta tempestivamente comunicare al Settore Servizi Finanziari qualsiasi evento possa influire sul volume di pagamenti;
- D) di approvare le linee guida finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente e al contestuale rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come individuate nel presente atto;
- E) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti di Settore, al fine di dare massima ed immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
- F) di trasmettere la presente al Collegio dei Revisori dei conti;
- G) di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell'Ente;
- H) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di verificare che le determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi;

I) di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari l'adempimento degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato.

Dott. s.d Concetta/Russo

L'Assessore al Bil

Il Segretario Generale esprime parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto